

NORMATIVA

CORONAVIRUS

3 aprile 2020

Emergenza Coronavirus: Indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito al Bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti

In breve

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni interpretative e istituito i codici tributo in relazione al bonus fino a 100 euro in favore dei lavoratori subordinati in servizio nel mese di marzo 2020. L’incentivo va erogato con le retribuzioni del prossimo mese di aprile o entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

IND n. 121/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2), Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata “In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del [Portale dei Servizi](#). Nello stesso box sono disponibili diversi “Link utili”, anche quelli per l’accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell’attività in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020.

Indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Il decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia” ha previsto un bonus fino a 100 euro in favore dei lavoratori subordinati in servizio nel mese di marzo con un reddito complessivo da lavoro dipendente, relativo al 2019, di importo non superiore a 40.000 euro¹.

Il bonus, il cui importo deve essere definito in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, deve essere corrisposto dai datori di lavoro a decorrere dalla retribuzione di aprile ed entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e non concorre alla determinazione della base imponibile.

I datori di lavoro possono recuperare in compensazione le somme erogate utilizzando i codici di tributo forniti dall’Agenzia delle Entrate, unitamente alle relative istruzioni operative, nella propria risoluzione n. 17/E, che si riporta in allegato.

Nel concetto di “sede di lavoro” presso la quale si è svolta l’attività lavorativa, secondo l’interpretazione prevalente, dovrebbe rientrarvi non solo la sede dell’azienda, ma anche il

territorio e i luoghi in cui i lavoratori svolgono abitualmente la propria attività lavorativa (per esempio gli autisti, i commerciali e altri lavoratori cd esterni).

Tale interpretazione è avallata anche dall'Agenzia delle Entrate secondo la quale *“tenuto conto che la ratio di tale disposizione persegue l'obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, si ritiene che il premio, ivi stabilito, debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile”* (estratto Punto 4.3 della Circolare Agenzia delle Entrate n.8/E del 3 aprile 2020).



Sarebbero, quindi, da escludere dal computo i giorni in cui l'attività lavorativa si è svolta esclusivamente presso il proprio domicilio, in ragione delle limitazioni degli spostamenti e della sospensione delle attività produttive introdotte dalle misure di contrasto dell'epidemia da Covid-19.

In merito al lavoro svolto da casa, in modalità di lavoro agile, l'Agenzia delle Entrate è, infatti, dell'avviso che *“non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell'ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l'attività lavorativa”* (estratto Punto 4.5 della Circolare Agenzia delle Entrate n.8/E del 3 aprile 2020).

L'interpretazione sopra riportata è avvalorata anche dal fatto che nella Relazione illustrativa del Decreto legge, in relazione al punto in questione, ci si riferisce espressamente alla “sede ordinaria” della prestazione lavorativa.

Nella circolare 8/E del 3 aprile, che si riporta in allegato, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni operative e interpretazioni sia in merito ad altri aspetti inerenti il bonus da erogare ai lavoratori, sia alle diverse misure fiscali introdotte dal Decreto legge 18/2020.

Allegati

	Agenzia delle Entrate – Risoluzione 17/E del 31 marzo 2020
	Agenzia delle Entrate – Circolare 8/E del 3 aprile 2020

¹ L'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che “Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.”